



## TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

### *Presidenza*

*Piazza della Resistenza - 81055 Santa Maria Capua Vetere - tel. 0823.792111*

*e-mail: [presidenza.tribunale.santamariacapuavetere@giustizia.it](mailto:presidenza.tribunale.santamariacapuavetere@giustizia.it)*

**Protocollo di intesa tra Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Caserta e CUP (Comitato Unitario Permanente), avente ad oggetto le regole per iscriversi e permanere nell'Albo dei CTU del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.**

### **Sezione 1**

#### **Iscrizione all'albo**

##### **1. Domanda di iscrizione**

La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente, va presentata esclusivamente in via telematica all'ufficio c.t.u. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [presidente.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacert.it).

Ad essa vanno allegati la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa effettuato mediante bollettino di C/C postale nel c/c postale n. GU 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate-Centro operativo di Pescara -Tasse concessioni governative-codice tariffa 8617, la ricevuta del pagamento dell'imposta di bolla effettuato tramite modello F23 (Codice tributo: 8617) e i documenti di cui all'art. 16 disp. att. c.p.c, che dovranno essere conformi alla modulistica predisposta, ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario, che viene acquisito d'ufficio.

I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione dell'interessato.

Alla domanda dovrà essere inoltre allegata dichiarazione di essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e con gli obblighi formativi dell'Ordine o del Collegio di appartenenza.

La domanda e tutta la documentazione prodotta dagli interessati verrà inviata dall'Ufficio CTU del Tribunale ai componenti del Comitato almeno venti giorni prima rispetto alla data di riunione del Comitato per consentire un'istruttoria preliminare da parte dei singoli Ordini e Collegi interessati per una discussione informata in sede di riunione.

Il Comitato si riunisce due volte l'anno: entro il 30 settembre per esaminare le domande pervenute dal 1 gennaio al 30 giugno ed entro il 28 febbraio per esaminare le domande pervenute dal 1 luglio al 31 dicembre.

## **2. Speciale competenza**

La "speciale competenza" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c. p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perchè possa procedersi a quest'ultima.

La speciale competenza si presume carente in chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di cinque anni.

## **3. Prova della speciale competenza**

La prova del possesso della speciale competenza nella materia per la quale si chiede l'iscrizione all'albo deve essere rigorosa.

Tale prova deve essere fornita in particolare allegando alla domanda:

- a) il curriculum vitae europeo;
- b) la certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico giuridica, completa del programma del corso seguito (della durata almeno di venti ore) dal quale risulti anche la dimostrazione di essere a conoscenza degli strumenti informatici connessi al PCT;

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati *aliunde* (e cioè da specifiche esperienze professionali nelle materie per cui si chiede l'iscrizione o da produzioni scientifiche, tutte documentate e da riportarsi nel curriculum vitae europeo):

attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo; mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento.

Se, successivamente all'iscrizione all'albo, il consulente ha acquisito ulteriori specializzazioni, può depositare con le modalità dell'articolo 1 una domanda di estensione della sua iscrizione ad altra categoria, corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo.

## **4. Valutazione della speciale competenza**

Nel valutare il possesso della speciale competenza, il Comitato seguirà un criterio quanto più oggettivo possibile.

## **5. Provvedimenti del Comitato**

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, il Comitato rigetta immediatamente la domanda di iscrizione. Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, il Comitato invita l'istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza.

## **6. Specchiata moralità**

La specchiata moralità, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perchè possa procedersi all'iscrizione nell'albo. La specchiata moralità non si identifica solo con la incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell'istante, per coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale per un delitto.

In ogni caso non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione o comunque il reato perpetrato sia molto lontano nel tempo (da oltre 15 anni), il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

## **Sezione II Revisione dell'albo**

### **7. Modalità**

La revisione dell'albo, di cui all'art. 18 disp. att. c. p.c. avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.

### **8. Revisione sistematica**

La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni. In considerazione dell'elevato numero di iscritti all'albo, la revisione può avvenire in modo scaglionato per singole categorie di iscritti, purchè ciò avvenga almeno ogni quattro anni.

In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante comunicazione tramite PEC, ovvero con avviso pubblicato nel sito WEB del Tribunale e inviato agli Ordini, Collegi, a produrre:

- a) dichiarazione della permanente sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. nella materia e/o specializzazione per la quale si chiede di mantenere l'iscrizione nell'albo;
- b) curriculum vitae europeo;
- c) dichiarazione di essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e con gli obblighi formativi dell'Ordine o Collegio di appartenenza;
- d) dichiarazione della insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio;
- e) prova di aver partecipato nel quadriennio ad almeno un corso di formazione tecnico giuridico previsto dall'art. 3 del presente regolamento ovvero di avere svolto almeno due consulenze tecniche sia d'ufficio che di parte, oltre che prova del doveroso aggiornamento professionale periodico sia in materia forense che nella materia per la quale il consulente è iscritto all'Albo dei CTU;

f) prova di avere comunicato quanto previsto sub e) al proprio Ordine o Collegio.

Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell'invito o dalla pubblicazione sul sito WEB del Tribunale, il Comitato procede alla cancellazione dell'iscritto.

I Presidenti degli Ordini e Collegi professionali forniranno al Comitato la documentazione relativa alla formazione specialistica dei professionisti iscritti all'albo dei CTU e le eventuali sanzioni disciplinari loro irrogate.

## **9. Revisione a campione**

E' facoltà del Comitato e del suo presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, anche con cadenza infraquadriennale, al fine di verificare il perdurante del possesso dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c. p.c.

Il Comitato contribuisce a dare concreta attuazione alle disposizioni di cui all'art. 23 c. 1 disp. att. c.p.c. in tema di equa distribuzione ed effettiva rotazione degli incarichi e di adeguata trasparenza nel conferimento degli incarichi.

## **Sezione III Disciplina dell'albo**

### **10. Competenza.**

Il controllo disciplinare sugli iscritti all'albo è effettuato dal Presidente del Tribunale.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato di cui all'art. 21 disp. att. C.P.C.

### **11. Procedimento**

Nei confronti dei consulenti tecnici che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, al fine di dare avvio al procedimento disposto dagli artt. 19, 20, 21 d.a.c.p.c. ciascun giudice ne fa segnalazione diretta al Presidente del Tribunale.

In ogni caso, se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato si applica la disposizione di cui all'art. 52 comma 2, DPR 115/2002 e ne viene fatta segnalazione al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti; contesta, ove necessario, gli addebiti, e ricevute le risposte degli interessati decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame del Comitato.

Nel caso di archiviazione della contestazione, all'interessato non è effettuata alcuna comunicazione.

## **12. Criteri di giudizio**

Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare:

- a) la gravità della mancanza ascritta al consulente;
- b) gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- c) la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

## **13. Cause di giustificazione**

Nel giudizio per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, non possono costituire per il consulente cause di giustificazione:

- a) l'allegata ignoranza di norme del codice di procedura civile;
- b) la concomitanza di altre attività lavorative, tali da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento di assunzione dell'incarico;
- c) i ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia tempestivamente informato il giudice, eventualmente instando ex art. 154 c. p.c., per una proroga del termine;
- d) l'aver cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il caso in cui la consulenza abbia ad oggetto un esame contabile (artt. 198 e 199 c. p.c.) o sia stata disposta in un procedimento azionato ex art. 696 bis c.p.c. e salvo il caso in cui il giudice abbia conferito questo compito al ctu e abbia all'uopo, su sua richiesta, espressamente prorogato il termine per il deposito della relazione.

## **14. Deliberazione**

Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal presidente, il Comitato delibera a maggioranza.

I provvedimenti del Comitato, sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a provvedere, sono comunicati all'interessato a cura dell'ufficio.

I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati a cura dell'ufficio, al magistrato che eventualmente abbia segnalato la condotta anomala del CTU, ai Presidenti delle Sezioni civili del Tribunale, agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario e all'Ordine o Collegio di appartenenza del consulente.

## **15. Controllo sulla qualità delle relazioni**

E' facoltà del Comitato e del Presidente, per i fini di cui all'art. 8 del presente protocollo, acquisire, anche d'ufficio, presso le sezioni del tribunale, copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle stesse.

Nel caso di qualità insoddisfacente, sia nel merito che nel metodo, il consulente potrà essere invitato dinanzi al Comitato, per provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

## **Sezione IV**

### **Norme finali**

#### **16. Pubblicità**

Il protocollo sarà pubblicato nel sito web di tutti i soggetti firmatari per una sua maggiore diffusione e conoscenza.

#### **17. Entrata in vigore**

Le regole del protocollo sono immediatamente operative e saranno applicate a far data dalla prima riunione del Comitato successiva alla sottoscrizione.

#### **18. Regime transitorio**

Le domande depositate prima dell'entrata in vigore del protocollo ed esaminate successivamente saranno vagliate dal Comitato alla luce delle nuove regole con esclusione del limite quinquennale dell'iscrizione all'Ordine e Collegi. In caso di insufficienza dei requisiti, gli istanti saranno invitati ad adeguarsi alle procedure ed ai contenuti del protocollo.

Santa Maria Capua Vetere, li

Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Ordine degli Agronomi

Ordine degli Architetti

Ordine degli Avvocati

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Ordine dei Farmacisti

Ordine dei Geologi

Ordine degli Ingegneri

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

Ordine dei Notai

Ordine dei Veterinari

Ordine dei Veterinari

Ordine dei Consulenti del lavoro

Ordine dei Periti Industriali

Collegio dei periti Agrari

Collegio dei Geometri

Il Presidente del CUP